

Revisione del vigente CCPL della dirigenza scolastica in relazione al nuovo modello di complessità delle Istituzioni scolastiche

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Accordo siglato il 12 dicembre 2015

Del. n. 23 del 22/01/2016

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Accordo siglato in data 12 dicembre 2015 per la revisione del vigente CCPL della dirigenza scolastica in relazione al nuovo modello di complessità delle Istituzioni scolastiche.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 7 RIFERIMENTO: 2016-S166-00002

Reg.delib.n. 23
Prot. n. 2/2016-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Accordo siglato in data 12 dicembre 2015 per la revisione del vigente CCPL della dirigenza scolastica in relazione al nuovo modello di complessità delle Istituzioni scolastiche.

Il giorno 22 Gennaio 2016 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

ASSESSORI
Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Tiziano Mellarini

Luca Zeni

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Il vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro della dirigenza scolastica, sottoscritto in data 31 ottobre 2006, come successivamente integrato e modificato, determina la struttura della retribuzione per il personale dirigente scolastico. In particolare, la retribuzione di posizione è definita al fine di riconoscere alla dirigenza scolastica un trattamento economico correlato alle funzioni assegnate e alle connesse responsabilità, in relazione alla cd. "graduazione" delle istituzioni scolastiche, sulla base di indicatori e punteggi attualmente definiti dall'Accordo integrativo provinciale 18 dicembre 2002.

Nel corso di vari incontri tra Amministrazione provinciale e Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica si è convenuto che l'attuale modello di complessità delle istituzioni scolastiche, definito secondo gli indicatori e i punteggi del citato Accordo 2002, non è più adeguato a rappresentare la situazione attuale, in particolare per la crescente autonomia e responsabilità delle istituzioni scolastiche nei diversi contesti territoriali.

Per tale motivo in data 6 luglio 2015 si è giunti ad una intesa preliminare tra il Presidente della Provincia, anche in qualità di Assessore all'istruzione, e le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica. Tale intesa aveva infatti disposto in merito alla linee generali della nuova articolazione e pesatura della complessità delle istituzioni scolastiche per dar corso alla necessaria revisione contrattuale.

Con la sottoscrizione dell'intesa 6 luglio 2015 le Parti hanno concordato:

- la sistemazione della graduazione delle Istituzioni scolastiche per l'anno scolastico 2013/2014, secondo i parametri definiti dall'Accordo integrativo provinciale del 2002 ed in base ai dati aggiornati a settembre 2013;
- l'introduzione a partire dall'anno scolastico 2014/2015 di un nuovo modello di graduazione della complessità delle istituzioni scolastiche basato su una maggiore articolazione in fattori e sottofattori rappresentativi della realtà attuale, unitamente ad una ponderazione di tali elementi da parte della Giunta provinciale, con l'adozione di una nuova nota metodologica. La nuova graduazione prevede che le fasce di complessità scenderanno dalle attuali cinque a tre. Essa troverà applicazione, in avvio, per il biennio scolastico 2014/15 e 2015/16, bienni che rappresentano una fase transitoria fino all'adozione del piano dell'offerta scolastica e formativa. Analogamente saranno ricondotte a tre le misure corrispondenti della retribuzione di posizione della dirigenza scolastica, coerentemente al nuovo modello adottato;
- una maggiorazione della retribuzione di posizione corrispondente alla fascia più alta, nel limite del 10% della stessa, limitatamente ai dirigenti scolastici ai quali sia affidato un ulteriore incarico di sostituzione su sede vacante nonché la revisione della disciplina delle sostituzioni temporanee dei dirigenti scolastici prevista dagli art. 68 e 69 del vigente CCPL;
- la definizione dei criteri per l'attribuzione della retribuzione di posizione al personale dirigente con incarichi ex lett. b) e c) del comma 1 dell'art. 102 della legge provinciale n. 5/2006 e per il personale incaricato delle funzioni ispettive relative all'insegnamento della religione cattolica.

Successivamente alla sottoscrizione dell'intesa 6 luglio 2015 ed in armonia con la medesima, la Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 1392 del 10 agosto 2015, ha impartito all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale le direttive per l'avvio del tavolo negoziale di revisione del vigente CCPL della dirigenza scolastica in adeguamento al nuovo modello di complessità delle istituzioni scolastiche.

In data 12 dicembre 2015, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata dal prof. Giorgio Bolego, in qualità di Presidente, e le Organizzazioni sindacali rappresentative della Dirigenza scolastica A.N.P., FLC C.G.I.L., C.I.S.L. Scuola e U.I.L. Scuola del Trentino hanno convenuto e siglato l'ipotesi di accordo per la revisione del vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro - area della dirigenza scolastica, in relazione al nuovo modello di complessità delle istituzioni scolastiche.

Sono di seguito indicati i principali interventi operati con la citata ipotesi di accordo 12 dicembre 2015 sul vigente CCPL, secondo quanto illustrato nella Relazione accompagnatoria predisposta dalla Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale del 5 gennaio 2016:

a) con l'introduzione dell'art. 3 dell'ipotesi di accordo viene prevista la fase preliminare di ripesatura delle istituzioni scolastiche con efficacia limitata all' a.s. 2013/2014. Le istituzioni scolastiche saranno riposizionate in cinque fasce sulla base degli elementi e dei punteggi rilevati ad avvio dell'a.s. 2013/2014. Ai dirigenti scolastici preposti viene riconosciuta, in base alla ripesatura, la retribuzione di posizione corrispondente secondo l'ammontare determinato dall'art. 8 dell'Accordo provinciale 12 novembre 2008. Qualora la retribuzione di posizione spettante è inferiore a quella già goduta per l'a.s. 2013/14, viene comunque conservato il maggior trattamento economico percepito a titolo di retribuzione di posizione. La ripesatura non comporta l'applicazione di clausole di salvaguardia per mutato posizionamento, con le eccezioni previste dal comma 3 dell'ipotesi di accordo;

b) con l'introduzione dell'art. 4 dell'ipotesi di accordo viene definito il nuovo modello di complessità delle istituzioni scolastiche, il quale prevede che, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, le istituzioni scolastiche siano inserite in tre fasce decrescenti di complessità. La pesatura e la conseguente graduatoria viene formata con i dati rilevati a settembre 2014 ed ha validità per il biennio 2014/2015 e 2015/2016. Con l'anno 2016/2017, tenuto conto delle variazioni del nuovo piano dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche saranno ripesate con i dati rilevati a settembre 2016 e con validità annuale. Compete altresì all'Amministrazione provinciale ridefinire il numero delle istituzioni scolastiche inserite nelle fasce di complessità. Sono inoltre previste ulteriori disposizioni per le ripesature relative agli anni scolastici successivi;

c) con l'introduzione dell'art. 5 dell'ipotesi di accordo sono determinate le nuove misure annue lorde della retribuzione di posizione relativa alle tre fasce di complessità da corrispondere con decorrenza 1° settembre 2014. Sono inoltre previste alcune disposizioni circa il riassorbimento della clausola di salvaguardia nel rispetto delle scadenze originariamente stabilite dalle clausole medesime;

d) con l'introduzione dell'art. 6 dell'ipotesi di accordo sono modificate le disposizioni da applicare ai dirigenti scolastici che si trovino in particolari posizioni di incarico di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 102 della legge provinciale n. 5/2006. Sono inoltre confermate le misure annue lorde per gli aa.ss. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/16 già corrisposte ed in godimento al personale;

e) con l'introduzione dell'art. 7 dell'ipotesi di accordo viene regolato il trattamento economico per l'affidamento di ulteriori incarichi temporanei su sede scolastica. In particolare, per il biennio 2014/15 - 2015/16, ai dirigenti preposti ad istituzione scolastica ai quali venga affidato un ulteriore incarico temporaneo di preposizione a sede scolastica vacante compete una retribuzione di posizione pari alla misura annua lorda corrispondente alla terza fascia maggiorata del 10%. Inoltre, limitatamente al medesimo biennio, il dirigente scolastico al quale venga affidato tale incarico ha la facoltà di individuare un docente al quale attribuire funzioni di coordinamento di aree organizzativo-didattiche, da svolgere secondo direttive impartite dal medesimo dirigente, con corresponsione, al medesimo docente, di un compenso annuo di 6.000,00 euro per dieci mensilità. Tale indennità non può essere cumulata con compensi di analoga natura. Sono inoltre previste ulteriori disposizioni in materia di retribuzione di risultato;

f) con l'introduzione dell'art. 8 dell'ipotesi di accordo viene regolato il trattamento economico per la sostituzione del dirigente scolastico da parte del personale docente sia nell'eventualità di sostituzione per periodi superiori ai 30 giorni che nel caso di periodi inferiori a 30 giorni, ma per almeno 10 giorni consecutivi;

g) l'art. 9 dell'ipotesi di accordo sostituisce l'art. 36 "verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti" del vigente CCPL, garantendo, tra l'altro, la partecipazione al procedimento da parte del valutato sia nella fase iniziale, attraverso la negoziazione degli obiettivi e del peso relativo da attribuire agli stessi, sia nella fase finale, attraverso la proposta di prevalutazione ed il colloquio con il valutatore;

h) l'art. 10 dell'ipotesi di accordo sostituisce l'art. 39 "incarichi dei dirigenti scolastici" del vigente CCPL precisando che l'Amministrazione attribuisce ad ogni dirigente scolastico in servizio uno degli istituti secondo la disciplina dell'ordinamento dell'amministrazione scolastica provinciale;

i) l'art. 11 dell'ipotesi di accordo sostituisce l'attuale comma 3 dell'art. 40 "Affidamento, rotazione e revoca degli incarichi dirigenziali di preposizione alle istituzioni scolastiche" del vigente CCPL, prevedendo che nel caso in cui l'incarico è soggetto a rotazione prima della scadenza originariamente fissata per motivate ragioni organizzative e gestionali, al medesimo dirigente compete, per la durata dell'incarico originariamente affidato, un trattamento economico di posizione non inferiore a quello determinato per l'originario incarico;

l) l'art. 12 dell'ipotesi di accordo sostituisce l'art. 64 "retribuzione di risultato" del vigente CCPL. In particolare, la retribuzione di risultato sarà corrisposta, nell'ambito delle risorse del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato" destinata alla quota di risultato, in proporzione alla valutazione riportata nel periodo di riferimento, secondo criteri determinati dall'Amministrazione. Le decisioni inerenti i criteri di attribuzione della retribuzione di risultato sono comunicate alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica;

m) l'art. 13 dell'ipotesi di accordo prevede l'abrogazione di alcune disposizioni del vigente CCPL in relazione al nuovo modello introdotto e nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla legge provinciale n. 5/2006 sulla scuola. Il rispetto delle vigenti disposizioni di legge, rende necessaria, in particolare, l'abrogazione dell'art. 71 del CCPL essendo ora regolata la richiamata funzione ispettiva dal combinato disposto dell'art. 96 della legge provinciale n. 5/2006 e dall'art. 28 della legge provinciale n. 7/1997. Tra le norme da abrogare va compreso anche l'art. 63 del CCPL della dirigenza scolastica che, regolando il precedente modello di pesatura delle istituzioni scolastiche, non ha più ragione di esistere nel nuovo assetto della complessità introdotto dall'ipotesi di Accordo. L'art. 63 sarà dunque inserito tra le norme da abrogare elencate all'art. 13 in sede di formale sottoscrizione dell'Accordo. Al comma 2 dell'art. 13 si è stabilita la sospensione dell'art. 41 "norma di salvaguardia" per il periodo di vigenza dell'Accordo. Le Parti hanno altresì convenuto che l'attuale clausola di salvaguardia debba essere abrogata e si sono impegnate ad individuare contrattualmente, entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo, criteri idonei a tutelare i dirigenti nel caso in cui, al momento del conferimento di nuovo incarico, siano assegnati a istituzione scolastica di fascia inferiore rispetto a quella dell'istituzione precedentemente diretta.

Per quanto concerne la copertura finanziaria dell'ipotesi di Accordo 12 dicembre 2015, l'A.P.Ra.N. - nella relazione accompagnatoria - segnala alla Giunta provinciale l'aspetto relativo alla copertura della retribuzione di risultato secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 3, del vigente CCPL della dirigenza scolastica. Il citato comma reca l'impegno assunto contrattualmente dall'Amministrazione con l'Accordo provinciale 31 ottobre 2006 a destinare al Fondo per la retribuzione di posizione e risultato risorse idonee a garantire il raggiungimento di una misura non inferiore al 15% per la retribuzione di risultato. L'A.P.Ra.N. sottolinea come, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1392 del 10 agosto 2015, nel testo sottoposto alle organizzazioni sindacali era stata inserita una clausola che limitava transitoriamente - per gli aa.ss. dal 2013/14 al 2015/16 - la copertura della retribuzione di risultato entro le attuali risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato, in modo da garantire l'invarianza dei costi. Tale clausola non compare nell'ipotesi di Accordo in quanto le parti non hanno raggiunto intesa su questo punto. Le organizzazioni sindacali hanno evidenziato l'incongruità della riduzione - seppure transitoria - della quota destinata alla retribuzione di risultato a fronte del maggior impegno richiesto alla dirigenza

scolastica nella realizzazione del progetto sulla "Buona scuola" e degli obiettivi strategici di Legislatura in materia di scuola e formazione. L'A.P.Ra.N. non ha ritenuto del tutto infondato il rilievo mosso dalle organizzazioni sindacali.

Presa visione dell'ipotesi di Accordo di revisione del CCPL della dirigenza scolastica, della Relazione accompagnatoria predisposta dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e degli aspetti relativi alla copertura finanziaria dell'ipotesi medesima, si rileva come le risorse da destinare alla copertura della retribuzione di posizione nelle misure così come rimodulate con l'introduzione delle tre fasce ed il superamento delle precedenti cinque fasce si rinvencono, secondo le direttive impartite con la deliberazione n. 1392 citata e per ciascuno degli anni scolastici interessati dall'Accordo, entro la disponibilità delle risorse destinate al Fondo per la retribuzione di posizione e risultato. Per quanto concerne la retribuzione di risultato, si rileva come deve essere fatta salva la quota del Fondo attualmente destinata al riconoscimento della stessa, nel rispetto degli impegni di cui all'art. 66, comma 3, del vigente CCPL.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;

- visto le disposizioni di legge e contrattuali richiamate nella premessa;

- visto il verbale di intesa tra il Presidente della Provincia e le OO.SS. rappresentative della dirigenza scolastica del 6 luglio 2015;

- viste le direttive all'A.P.Ra.N. impartite con la deliberazione n. 1392 del 10 agosto 2015;

- vista l'ipotesi di accordo siglata in data 12 dicembre 2015 dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza scolastica, trasmessa dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale con nota di data 18 dicembre 2015, prot. n. 651524;

- vista la relazione accompagnatoria dell'ipotesi di accordo in materia di revisione del CCPL dirigenza scolastica connessa al nuovo modello di complessità delle istituzioni scolastiche, trasmessa dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale con propria nota prot. n. 4020 del 7 gennaio 2016;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di autorizzare l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, ai sensi dell'art. 60, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alla sottoscrizione del testo siglato dall'Agenzia medesima con le Organizzazioni sindacali in data 12 dicembre 2015 concernente la revisione del vigente CCPL della dirigenza scolastica in relazione al nuovo modello di complessità delle istituzioni scolastiche, secondo le indicazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento;

di dare atto che alla copertura dei costi derivanti dall'ipotesi di Accordo di cui al punto 1 si fa fronte con le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato destinate al Fondo stesso, nel rispetto della quota da assicurare alla retribuzione di risultato ai sensi del comma 3 dell'art. 66 del vigente CCPL della dirigenza scolastica.

LF